



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000063/08

Roma, 8 febbraio 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

- Oggetto:**
- 1) Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".
 - 2) Decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, 6 settembre 2007, recante "Attribuzione di un assegno vitalizio straordinario ad alcuni sportivi italiani, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86".

* * *

1) **Il decreto legislativo in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 27 del 1 febbraio 2008, consta di trenta articoli e dà attuazione alla legge 19 luglio 2007, n. 106, recante "delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale".**

Attraverso l'attuazione della delega, pertanto, si determina concretamente e compiutamente il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi (società) ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti medesimi in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione (Lega) ed a tutti i soggetti partecipanti alla stessa.

In particolare, l'articolo 1 del presente decreto enuncia i principi ispiratori della riforma, peraltro già espressi dall'articolo 1, comma 2, lettere e), g) ed h), della legge delega (legge 106/2007), ed afferma le finalità cui assolve il decreto medesimo, ovvero garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, e disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità.

Ciò premesso, risulta evidente che, stante il riferimento ai campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, il decreto in argomento riguarda esclusivamente il calcio ed il basket.

Tale articolo, inoltre, circoscrive la portata applicativa del presente decreto, escludendo dal proprio ambito di applicazione i diritti televisivi relativi alle competizioni non ufficiali, anche se organizzate in forma di torneo, come le amichevoli.

L'articolo 2 reca le definizioni dei concetti più ricorrenti nell'ambito del testo normativo, specificando che le medesime valgono solo ai fini del presente decreto legislativo.

Tra queste definizioni si segnalano, in particolare, quella di "organizzatore dell'evento" (lett. c), di "organizzatore della competizione" (lett. e), di "operatore della comunicazione" (lett. aa), di "intermediario indipendente" (lett. bb), e di "utente" (lett. ee), trattandosi dei soggetti sui quali incide la riforma.

Inoltre, particolare importanza assumono, dal momento che concorrono a delimitare l'ambito dei diritti che sono oggetto della contitolarità tra l'organizzatore della competizione ed i soggetti che alla medesima partecipano, anche la generale definizione di "diritti audiovisivi" (di cui alla lettera o), che riprende la terminologia utilizzata nella legge n. 633 del 1941, nonché quelle specifiche di "diritto d'archivio" (lett. p), di "diritti audiovisivi di natura primaria" (lett. q) e di "diritti audiovisivi di natura secondaria" (lett. r).

Titolarità dei diritti audiovisivi

L'articolo 3 prevede, al primo comma, in ossequio a quanto all'uopo disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, la contitolarità dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione in capo all'organizzatore della competizione (nel calcio, la Lega su mandato della FIGC) ed agli organizzatori degli eventi (vale a dire le società).

Di converso, il secondo comma dell'articolo in questione attribuisce, attuando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge delega, la titolarità del diritto di archivio, relativo a ciascun evento della competizione, in esclusiva, all'organizzatore dell'evento medesimo (cioè, alle società).

In proposito si osserva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del presente decreto, per diritto di archivio si intende "la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo".

Quanto sopra premesso, risulta chiaro che, in sede di attuazione della legge delega, si è tenuto conto, da un lato, del ruolo preponderante svolto dalla squadra ospitante relativamente all'organizzazione della competizione e, dall'altro, delle difficoltà che sarebbero inevitabilmente sorte dalla previsione di una forma di comunione sul diritto di archivio tra la squadra ospitante e la squadra ospite. Per questa ragione la presente norma attribuisce, in via esclusiva, la titolarità del diritto di archivio all'organizzatore dell'evento, mentre il contributo comunque offerto dalla squadra ospite, in ordine alla realizzazione dell'evento, trova riscontro nella disciplina afferente all'esercizio del diritto di archivio e di cui all'articolo successivo.

Esercizio dei diritti audiovisivi

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'esercizio dei diritti audiovisivi (quindi anche il diritto di sfruttamento economico) relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima (Lega); ogni atto giuridico posto in essere in violazione di tale disposizione è nullo. Infatti, nella fase della commercializzazione di tali diritti, l'organizzatore della competizione opera, nei confronti dei soggetti partecipanti alla competizione medesima, in forza di un mandato collettivo ex lege. Ciò premesso, gli eventuali atti giuridici posti in essere dai partecipanti alla competizione, ed aventi ad oggetto i diritti audiovisivi relativi alla competizione medesima, sono da considerarsi nulli poiché espressamente contrari ad una norma imperativa e, come tali, insuscettibili di ratifica da parte dell'organizzatore della competizione.

Quanto all'esercizio del diritto di archivio, il comma secondo dell'articolo 4 dispone che esso spetta al club organizzatore dell'evento il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento, in qualità di ospite, di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

Sono, altresì, riservate, a norma del comma terzo, agli organizzatori degli eventi (società) autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione, sui canali tematici ufficiali, della sintesi, della replica e delle immagini salienti, relativi agli eventi cui gli stessi partecipano. Sulla base di tale disposizione, pertanto, le risorse derivanti da queste autonome iniziative spettano alle società le quali non sono tenute a versare alcun corrispettivo all'organizzatore della competizione, benché tali iniziative commerciali abbiano ad oggetto diritti secondari rientranti tra i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1.

La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo (società), trattandosi del soggetto che ha la materiale disponibilità dell'impianto sportivo in cui devono essere effettuate le riprese dell'evento stesso. L'organizzatore dell'evento può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, sulla base degli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, all'uopo stabiliti dall'organizzatore della competizione (Lega). Per conferire uniformità al prodotto audiovisivo, le Linee Guida, di cui al successivo articolo 6, definiscono modalità unitarie nella realizzazione della produzione audiovisiva.

L'organizzatore dell'evento (società) è tenuto a mettere a disposizione dell'organizzatore della competizione (Lega) il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici ed a consentire allo stesso di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.

Quando l'organizzatore dell'evento (società) non intenda effettuare la produzione audiovisiva, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione (Lega), il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.

Secondo il comma 6 dell'articolo 4 la proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui in precedenza, spetta all'organizzatore dell'evento (società), fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione (Lega) di farne uso secondo quanto stabilito dal decreto in oggetto.

Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione (Lega), l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlanti, ma dotate dei rumori di fondo.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in argomento.

Diritto di cronaca

L'articolo 5, in ossequio all'articolo 21 della Costituzione ed all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge delega, riconosce il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione in capo agli operatori della comunicazione. Ciò premesso, l'esercizio del diritto di cronaca, pur essendo costituzionalmente garantito, non può tuttavia pregiudicare, ai sensi del comma secondo dell'articolo de quo, il normale sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento.

La comunicazione al pubblico, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, regolarmente intervallati, non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi.

Al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo ed alle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali deve essere comunque garantita, dispone il comma terzo, la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali e radiogiornali, purché sia rispettato il limite temporale ivi fissato. In questo modo il legislatore mira a realizzare un equo bilanciamento tra lo sfruttamento commerciale dei diritti televisivi da parte degli operatori della comunicazione e l'interesse generale della collettività alla conoscenza degli eventi sportivi.

La norma rinvia, altresì, ad un apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (da adottarsi previa consultazione dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) il compito di precisare ulteriormente le modalità ed i limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca. Per le trasmissioni radiofoniche, in considerazione della specificità della piattaforma di distribuzione, si prevede che i limiti temporali debbano essere disciplinati solo ed esclusivamente nel suddetto regolamento dell'Autorità Garante per le comunicazioni.

Onde rendere, poi, concreto ed attuabile l'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione ed all'organizzatore dell'evento, nonché agli assegnatari dei diritti, è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento hanno l'obbligo di consentire agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento secondo le modalità di cui al precedente comma terzo.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Linee guida

L'articolo 6 stabilisce le linee guida in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi.

L'organizzatore della competizione (Lega) è, pertanto, tenuto a predeterminare, ai sensi del comma primo, in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente decreto, linee guida recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti nonché le ulteriori regole attraverso le quali sarà effettuata la vendita dei diritti in questione.

A tale riguardo, si impone all'organizzatore della competizione il necessario rispetto di condizioni che garantiscano ai partecipanti alla procedura competitiva equità, trasparenza e non discriminazione.

Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. Ciò, naturalmente, onde evitare un possibile stallo nell'attività di formulazione delle regole di condotta cui l'organizzatore della competizione è tenuto ad adeguarsi nell'esercizio delle sue competenze.

In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predisporre le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le linee guida individuano anche i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto all'uso previsto dal precedente articolo 4, comma 3, nonché il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare tali diritti, le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalità di produzione audiovisiva ed i relativi costi, gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni televisive.

Il comma 5, inoltre, conformemente alle raccomandazioni delle Commissioni parlamentari, ipotizza che, al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di Serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di Serie A favorisca modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e di Serie B. Restano ferme, ovviamente, le disposizioni vigenti in materia di titolarità dei diritti e dei relativi ricavi

che, come già esplicitato nella legge delega (articolo 1, comma 3, lett. i), competono all'organizzatore della competizione ed alle sole società partecipanti a ciascuna competizione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi ed alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Il controllo sulle linee guida è, pertanto, assicurato proprio attraverso la menzionata procedura di approvazione delle medesime da parte delle suddette Autorità.

Offerta dei diritti audiovisivi

Quanto all'offerta dei diritti audiovisivi, la regola generale è dettata dal primo comma dell'articolo 7 del presente decreto, secondo il quale l'organizzatore della competizione deve mettere tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme in condizioni di concorrere - attraverso distinte procedure competitive disciplinate dalle linee guida e relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale ed alla piattaforma radiofonica - , per acquisire i diritti audiovisivi, fermo restando che "mettere in condizioni di concorrere" significa anche (come, peraltro, recita il comma 2 del presente articolo) attivare le procedure competitive con congruo anticipo rispetto alla data di inizio della competizione e, quindi, di esercizio dei diritti nonché (come prevede il comma 3) determinare un numero minimo di dirette che possa consentire a più operatori di averne un numero congruo per la formazione dei propri palinsesti.

L'organizzatore della competizione, tuttavia, non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione, dal momento che le linee guida di cui al precedente articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

Inoltre, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi nell'ambito del mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente cui cedere in blocco, attraverso la concessione in licenza, tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione.

In questo caso, però, l'intermediario indipendente – sostituendosi, di fatto, all'organizzatore – è tenuto ad osservare le regole che il presente decreto impone all'organizzatore della competizione, nonché quelle che a monte sono state stabilite dallo stesso organizzatore nell'ambito delle linee guida; resta ferma, comunque, la possibilità, prevista dal comma 6 dell'articolo in argomento, di provvedere alla formazione di pacchetti, o, eventualmente, alla modifica dei medesimi, qualora vi avesse già provveduto l'organizzatore della competizione nelle linee guida. In tale ultima ipotesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che hanno già approvato le linee guida, a norma dell'articolo 6 del presente decreto, dovranno pronunciarsi anche sulla nuova composizione dei pacchetti.

Qualora, poi, l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi nell'ambito del mercato nazionale ed internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione ed agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure competitive di cui al primo comma del presente articolo, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione.

Da ultimo, il comma 8 dell'articolo de quo precisa la disciplina (differenziata) applicabile alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al Campionato di Serie A ed agli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto. Conformemente a quanto osservato in proposito dalle Commissioni parlamentari, tale disciplina differenziata si estende, in ragione della specificità degli eventi sportivi, non assimilabili in toto al Campionato Nazionale di calcio di Serie A, alle altre coppe nazionali ed agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni.

Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

L'articolo 8 disciplina le modalità di offerta dei diritti audiovisivi e la formazione dei pacchetti.

Il primo comma garantisce la più ampia libertà di scelta in capo all'organizzatore della competizione - il quale è libero di commercializzare per singola piattaforma o, in alternativa, di mettere in concorrenza le diverse piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità – ferma restando l'esigenza di garantire la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sul mercato nazionale, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge delega.

In caso di vendita "per singola piattaforma" tale principio viene rispettato attraverso la previsione di diverse procedure competitive in relazione alle diverse piattaforme.

Nell'ipotesi in cui, di converso, l'organizzatore della competizione decida di mettere in concorrenza le diverse piattaforme, è necessario predisponga più pacchetti (come previsto al successivo comma 2), al fine di consentirne l'acquisto da parte di più operatori, tenuto conto anche del divieto di cui all'articolo 9, comma 4 (la cd. *no single buyer rule*), che vieta a chiunque, ivi incluso l'intermediario indipendente, di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette.

Il comma 3, inoltre, dispone che l'organizzatore della competizione ha l'obbligo di predisporre pacchetti tra loro equilibrati, sì da non discriminare un assegnatario rispetto ad un altro. Ciò premesso, i diritti relativi alla competizione devono essere ripartiti in pacchetti distinti e tali pacchetti devono essere tra loro equilibrati in modo che ognuno di essi consenta all'acquirente di disporre di eventi sportivi comunque interessanti, sotto il profilo dell'appeal sportivo, per l'utente finale.

Il comma 4 stabilisce, infine, che l'organizzatore della competizione deve fissare il prezzo minimo di ciascun pacchetto, al di sotto del quale ha la possibilità di ritirare dal mercato i relativi diritti, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Assegnazione dei diritti audiovisivi

L'articolo 9, ai primi due commi, dà attuazione ad un'ulteriore disposizione contenuta nell'ambito della legge delega (articolo 1, comma 3, lettera d), consentendo la partecipazione alle procedure relative all'assegnazione dei diritti audiovisivi solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti, fermo restando che, qualora vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

Le linee guida di cui al precedente articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui sopra.

Come già ricordato, è fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di posizioni dominanti (cd. "*no single buyer rule*").

Contratti di licenza

L'articolo 10, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3, lettera h), della legge delega, fissa in tre anni la durata massima dei contratti di licenza. Peraltro, al comma 2 si prevede la facoltà di determinare che la durata massima dei contratti di licenza non possa, comunque, essere esercitata da parte dell'organizzatore della competizione in modo tale da pregiudicare la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione e la partecipazione alle procedure competitive di determinati operatori della comunicazione.

Il comma 3, poi, precisa che i contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata in essi stabilita, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

Modalità di esercizio dei diritti audiovisivi

Gli operatori della comunicazione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del presente decreto, ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

In caso di violazione di tale dovere, si prevede al comma 2 la risoluzione di diritto del contratto di licenza, senza che l'organizzatore della competizione sia tenuto a restituire il corrispettivo pagato dall'assegnatario.

Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti (cioè non assegnati attraverso la commercializzazione centralizzata) in modo da consentire all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di distribuirli direttamente, attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra abbia a partecipare. Questa disciplina, tuttavia, dispone il comma 4, non trova applicazione qualora, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del presente decreto. In questo caso, infatti, i diritti non possono essere considerati invenduti, bensì invendibili per scelta dell'organizzatore.

Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme distributive, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi soltanto sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo, senza che l'organizzatore della competizione possa commercializzare i diritti audiovisivi che non possono essere esercitati da parte dell'assegnatario per mancanza del titolo abilitativo.

Ai sensi del comma 6 del presente articolo, l'operatore della comunicazione, assegnatario dei diritti audiovisivi, non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 (il quale prevede la possibilità che vengano concesse deroghe a tali divieti). Finalità precipua della suddetta norma è, dunque, quella di impedire che l'operatore della comunicazione, attraverso la sublicenza dei diritti o la rivendita dei propri contenuti (il cd. "wholesale" e la ridistribuzione del segnale), possa sostituirsi all'organizzatore della competizione o all'intermediario indipendente nella commercializzazione dei prodotti audiovisivi.

Peraltro, il comma 7 stabilisce che l'operatore della comunicazione, assegnatario dei diritti audiovisivi, può concludere, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, a titolo oneroso e in forma scritta, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme.

La suddetta autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale.

L'operatore della comunicazione, se autorizzato, e, comunque, in possesso del prescritto titolo abilitativo, deve operare nei confronti dei soggetti terzi in maniera equa, trasparente, non discriminatoria e, in ogni caso, non lesiva della concorrenza.

L'intermediario indipendente assegnatario può, in base al comma ottavo del presente articolo, partecipare all'acquisizione dei pacchetti relativi ai diritti audiovisivi anche se, una volta acquisiti, è tenuto a rispettare le regole e i principi statuiti dal presente decreto, fatto salvo il divieto di sublicenza. Tra tali regole vi è anche quella di rispettare i pacchetti, così come predisposti dall'organizzatore del campionato, sulla base dei principi contenuti nel decreto e nelle linee guida.

Tutela degli utenti

Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'articolo 12 del presente decreto stabilisce che l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, dei diritti audiovisivi da parte dell'assegnatario (ad eccezione delle dirette non vendute per scelta dell'organizzatore della competizione ex articolo 11, comma 4, del presente decreto), consente (non già può consentire) l'acquisizione dei medesimi diritti audiovisivi da parte di un altro operatore della comunicazione.

Pur tuttavia, per evitare che tale obbligo possa in qualche modo danneggiare gli interessi economici dell'organizzatore della competizione, si è previsto che la seconda cessione debba avvenire, in ogni caso, dietro pagamento di un equo corrispettivo.

Le linee guida prevedono, altresì, forme di agevolazione a favore delle emittenti locali, per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino d'utenza.

Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione

Ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi. Ciò, ovviamente, al fine di evitare che l'utente, per poter fruire degli eventi, debba necessariamente sottoscrivere abbonamenti anche con il gestore della piattaforma cui il canale dell'organizzatore della competizione accede.

L'organizzatore della competizione è, inoltre, tenuto al rispetto dei principi di libera concorrenza e dei limiti imposti dalle disposizioni comunitarie vigenti nonché all'osservanza degli obblighi assunti con i contratti di licenza.

La norma, in definitiva, mira a favorire la fornitura dei prodotti audiovisivi dell'organizzatore della competizione ai propri utenti, indipendentemente dalle politiche commerciali che il gestore della piattaforma applica agli utenti della piattaforma medesima.

Piattaforme emergenti

Secondo quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di individuare, periodicamente e con cadenza almeno biennale, tenendo conto anche delle analisi di mercato, le piattaforme emergenti di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

L'articolo de quo prevede anche forme di agevolazioni a sostegno dello sviluppo e della crescita di tali piattaforme. In particolare, il comma 2 stabilisce che i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti devono essere offerti su base non esclusiva anche per evitare che, attraverso le esclusive, si consolidino posizioni dominanti di alcuni operatori.

Il comma 4 impone all'organizzatore della competizione, onde sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, di concedere in licenza, direttamente a soggetti che operano su tali piattaforme, diritti audiovisivi che siano quantitativamente ("quota rilevante") e qualitativamente ("diritti di prima messa in onda"), significativi, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, ed a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione dei prodotti audiovisivi da parte degli utenti di ciascuna piattaforma.

Infine, il comma 5 asserisce che la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti debba avvenire per singola piattaforma, al fine di impedire il prodursi di posizioni dominanti e di consentire, nel contempo, a ciascuna piattaforma di crescere e svilupparsi.

Coerentemente con le indicazioni delle Commissioni Parlamentari, si è pure chiarito che la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli intermediari indipendenti ed agli operatori della comunicazione che abbiano già stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive.

Piattaforma radiofonica

L'articolo 15, dal canto suo, detta norme speciali volte a disciplinare il mercato radiofonico, secondo le sue peculiarità.

Per tale motivo, da un lato si consente all'organizzatore della competizione di predisporre, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, un solo pacchetto per il mercato nazionale e internazionale da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.

Dall'altra, si prevede che le linee guida possano stabilire i criteri per l'acquisizione, in forma non esclusiva, da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale, di brevi estratti in diretta

degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.

Infine, il comma 4 riserva all'organizzatore della competizione, anche al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali e l'utenza del relativo bacino, l'individuazione dei diritti audio di natura secondaria da assegnare alle emittenti radiofoniche locali.

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale

L'articolo 16, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), della legge delega, detta una speciale disciplina in tema di commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale. Tale disciplina, pur nel rispetto delle regole generali in tema di offerta dei diritti audiovisivi attraverso distinte procedure competitive, non può non tener conto delle peculiarità del mercato internazionale. Ciò premesso, il comma 2 stabilisce che l'organizzatore della competizione debba disciplinare, nelle linee guida, la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero ed a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

Inoltre, al fine di perseguire il migliore risultato economico possibile, l'organizzatore della competizione è libero di scegliere le modalità di vendita che ritiene più convenienti (può, difatti, concedere in licenza i diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi, relativi a una o più competizioni, ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive).

Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione

L'articolo 17 impone che i contratti di licenza contengano apposite clausole aventi ad oggetto l'obbligo, posto a carico degli operatori della comunicazione italiani e stranieri, di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, sì da evitare indebite captazioni delle immagini medesime, illegittime immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica ed indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero a quello italiano e viceversa.

Legittimazione ad agire

Quanto alla tutela dei diritti audiovisivi sportivi, l'articolo 18 prevede che spetta al solo organizzatore della competizione la legittimazione ad agire per la tutela dei suddetti diritti, fatta salva la legittimazione ad agire attribuita agli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di questi ultimi adottate ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L'articolo 19 riguarda i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e prevede, in particolare, che l'Autorità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, possa concedere, previa richiesta dell'organizzatore della competizione, limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6, del presente decreto. Limitate deroghe possono essere concesse, in proposito, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovviamente nell'ambito del proprio profilo di competenza.

Il secondo comma, poi, contiene disposizioni di mero carattere organizzativo.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'articolo 20 riguarda, invece, i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compresa la vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi.

Ripartizione delle risorse

L'articolo 21 distingue, al primo e al secondo comma, tra diritti audiovisivi primari e secondari, commercializzati in forma centralizzata, e diritti audiovisivi di natura secondaria il cui esercizio sia oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi. Ciò premesso, solo le risorse che discendono dalla commercializzazione dei primi sono ripartite tra tutti i soggetti che partecipano alla competizione sportiva, mentre le risorse che derivano dalle autonome iniziative commerciali competono agli organizzatori degli eventi.

Il primo comma del presente articolo prevede, inoltre, la prededuzione dell'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata delle quote destinate alla mutualità generale del sistema ed alla valorizzazione delle categorie professionistiche inferiori.

Mutualità generale

L'articolo 22 prevede la destinazione di una quota non inferiore al 4% delle risorse complessive, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi, alle finalità di mutualità generale già analiticamente fissate dall'articolo 1, comma 3, lettera I), della legge delega (vale a dire lo sviluppo dei settori giovanili, la valorizzazione delle categorie dilettantistiche, il sostegno agli investimenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e il finanziamento di almeno due progetti a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche).

Tale norma troverà applicazione a partire dalla stagione sportiva 2010 – 2011.

Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre

L'articolo 23 istituisce, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera I), della legge delega, la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", il cui unico scopo è quello di realizzare le finalità di cui al precedente articolo 22. Il patrimonio della Fondazione, determinato proprio dall'accantonamento della quota non inferiore al 4%, di cui all'articolo 22, comma 2, è interamente vincolato a tali finalità.

Le modalità ed i criteri che presiedono all'attività della Fondazione, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico, nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti, sono determinati dal relativo Statuto. Quest'ultimo è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e delle conseguenti iniziative che la Fondazione dovrà intraprendere.

La Fondazione deve, altresì, individuare almeno due progetti da finanziare per discipline sportive diverse da quella calcistica, assicurando priorità a quelli concernenti la promozione di interventi socio – educativi finalizzati alla mediazione del conflitto, al superamento dei disagi ed all'inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, degli enti locali e delle associazioni sportive.

Quanto agli organi della Fondazione, essa è composta da un Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, da un Presidente, eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione ed avente funzioni di rappresentanza, e da un Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di organo di controllo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di Serie A e Serie B (Lega), tre membri designati dalla FIGC, al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di società sportive, uno designato dalla FIP, uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A (Lega) ed uno designato dal CONI. Lo Statuto può, comunque, prevedere una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, infine, detiene piena autonomia statutaria e gestionale, salva la previsione, introdotta dal presente decreto, della obbligatoria destinazione, fino alla stagione sportiva 2015 – 2016, di una quota delle risorse al programma straordinario per l'impiantistica, di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 2007 (cd. decreto Amato).

Mutualità per le categorie inferiori

L'articolo 24 si riferisce alla mutualità prevista per le categorie professionistiche di Serie B e di Serie C: a tale riguardo, pertanto, l'organizzatore del Campionato di Serie A, onde valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, è tenuto a destinare alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori (Serie B e C appunto) una quota annua non inferiore al 6% del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del Campionato di Calcio di Serie A.

Tale norma troverà applicazione a partire dalla stagione sportiva 2010 – 2011.

Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione

L'articolo 25, nel disciplinare le modalità di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie tra i soggetti che prendono parte alla competizione sportiva, fissa, in proposito, limiti non modificabili da parte dell'organizzatore della competizione.

Il primo limite è rappresentato dalla necessità che la quota ripartita in parti uguali fra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva (quota che, in ragione di una espressa previsione della legge delega, deve avere carattere prevalente rispetto alle altre) non può essere inferiore al 40%. Siffatta previsione garantisce l'obiettivo di un'equa ripartizione tra i soggetti partecipanti alla competizione, condicio sine qua non per assicurare l'equilibrio competitivo.

Il secondo limite è rappresentato dalla necessità che, nella definizione delle quote commisurate al bacino d'utenza ed al risultato sportivo, non si pervenga ad una sopravvalutazione del primo elemento in danno del secondo. In altri termini, la quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata in relazione al bacino d'utenza.

Fermi restando tali limiti, la norma affida all'organizzatore della competizione il compito di stabilire, con una maggioranza qualificata, i criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti alla competizione.

Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A

Nel disciplinare la prima ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio di Serie A (che interesserà la stagione sportiva 2010 – 2011), dedotte naturalmente le quote di mutualità di cui in precedenza, l'articolo 26 tiene conto delle decisioni assunte dalla Lega Calcio (soggetto organizzatore dei Campionati di Serie A e B) nell'assemblea del 30 ottobre 2007.

La norma, infatti, precisa che tali risorse competono nella misura del 40% in parti uguali tra tutti i partecipanti alla competizione, nella misura del 30% in base al bacino d'utenza e nella misura del restante 30% in base ai risultati sportivi conseguiti.

La norma esplicita anche cosa debba intendersi per bacino d'utenza e per risultato sportivo. In particolare, il bacino di utenza è individuato avuto riguardo al numero dei sostenitori di ciascuna società sportiva partecipante al campionato e dalla popolazione del comune di riferimento della squadra, rispettivamente nella misura del 25% e del 5%.

Il risultato sportivo è, invece, costituito dal concorso di tre differenti fattori: il risultato "storico", conseguito a partire dal campionato del 1946 fino ai 5 anni precedenti il campionato di riferimento, valutato nella misura del 10%; il risultato sportivo conseguito nell'ultimo quinquennio, valutato nella misura del 15% ed il risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva, valutato nella misura del 5%.

Disciplina del periodo transitorio

L'articolo 27 disciplina il periodo transitorio, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge delega.

Il primo ed il secondo comma del presente articolo fanno salvi gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi in essere sino al 30 giugno 2010, distinguendo, comunque, tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data. Per questi ultimi è previsto che i relativi effetti siano fatti salvi, purché si tratti di contratti stipulati da soggetti

diversi da quelli titolari dei contratti di licenza, cessione o alienazione indicati al primo comma, ovvero stipulati dagli stessi soggetti, ma aventi un diverso oggetto.

Sono parimenti fatti salvi, dispone il comma 3, sino al 30 giugno 2010, gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto in parola, acquisiti in virtù dei ripetuti contratti di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli organizzatori degli eventi, non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.

Inoltre, al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al Campionato di Serie A sono tenuti a ridistribuire, all'interno della propria categoria, una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, da determinarsi dall'Assemblea di categoria entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (comma 5).

Al fine di garantire, poi, una graduale applicazione del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui al precedente articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, quota determinata (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto) prioritariamente dall'organizzatore del Campionato di calcio di Serie A (comma 6).

Infine, ai sensi del comma 7, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto) prioritariamente dall'organizzatore del Campionato di calcio di Serie A, deve essere destinata alle categorie inferiori di cui all'articolo 24 del presente decreto (società di serie B e C), al fine di garantire una graduale applicazione del principio di mutualità nei confronti delle predette categorie.

Disposizioni di coordinamento

L'articolo 28 reca una disposizione di coordinamento che inserisce i diritti audiovisivi sportivi nell'alveo dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconducendoli, così come richiesto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, "nell'ambito della tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione".

Norme finanziarie

L'articolo 29 precisa che dal decreto in argomento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno, derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione.

Abrogazioni

Ai sensi dell'articolo 30, infine, l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78, è abrogato.

Trattasi, in altri termini, della norma che attribuiva a ciascuna società di calcio di Serie A e di Serie B la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata, norma sulla quale si incentrava il precedente sistema di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi.

* * *

2) **E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 4 del 5 gennaio 2008, il decreto indicato all'oggetto, in cui è prevista, a beneficio dei seguenti sportivi italiani, l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2006, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, dell'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:**

- Federico Chiarugi (Ginnastica Artistica), nato a Livorno l'11 settembre 1968 – Medaglia di argento nel concorso individuale 1983 Torneo internazionale <<Peace Cup>> - Finale per attrezzo: Medaglia d'oro al volteggio alla sbarra - Medaglia di argento al cavallo con maniglie: euro 7.500,00;
- Luciano Ciancola, (Ciclismo) nato a Roma il 18 ottobre 1929 –Campione del Mondo su strada dilettanti 1952: euro 15.000,00.

* * *

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

